R.G. n. [redacted]

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. [redacted], in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa

DA

[redacted], rapp. e dif. dall'avv.to Giovanni Di Matteo, con cui elett.te domicilia come da ricorso, giusta procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c.,

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato in data [redacted], parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo in fatto ed indiritto le ragioni a sostegno della domanda e concludendo come da pagine 5 e 6 del ricorso.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, concludendo come da memoria.

Ordinata la rinotifica del ricorso, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.

La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.

Nell'anno scolastico [redacted], [redacted] era inserito nelle graduatorie per le supplenze d'istituto III° fascia, Assistente Tecnico [redacted] con un punteggio di [redacted].

Copia con omissis per revisione - non originale firmato

Il Dirigente Scolastico del Liceo "[redacted]" di [redacted] conferiva l'incarico di Assistente Tecnico per l'anno scolastico [redacted] sulla classe [redacted] all'aspirante [redacted] con un punteggio di [redacted].

Pertanto, l'Amministrazione convenuta, in fase di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico [redacted], ha omesso di convocare il ricorrente a causa di un errore nello scorrimento delle graduatorie.

Il Liceo Statale [redacted], a mezzo PEC del [redacted], inviava i chiarimenti al reclamo proposto dal ricorrente, ammettendo che la scuola aveva commesso un errore materiale non convocando il [redacted] nel conferire i n. 3 posti di assistente tecnico.

L'istante veniva convocato in qualità di assistente tecnico dalla IC [redacted] di [redacted] in data [redacted].

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, contestando solo le modalità della prima notifica del ricorso, vizio sanato con l'ordine di rinotifica all'indirizzo PEC esatto adempiuto correttamente dalla parte ricorrente. Non ha preso nessuna posizione sul merito della controversia.

Quindi, le circostanze di fatto esposte e le deduzioni attoree non sono contestate dall'Amministrazione, oltre che documentate dagli atti di causa.

Il Ministero resistente ha sostanzialmente riconosciuto la propria responsabilità in ordine all'errore materiale della mancata convocazione del [redacted] nella procedura di conferimento per l'anno scolastico [redacted] dei n. 3 posti di assistente tecnico presso il Liceo "[redacted]" di [redacted].

Nel periodo in esame ([redacted] – [redacted]), [redacted], rispetto a quanto in concreto percepito, avrebbe avuto diritto, se correttamente convocato come assistente tecnico, al trattamento economico previsto dal CCNL Scuola per il personale ATA di area B.

Pertanto, tenuto conto dei conteggi attorei non contestati dall'Amministrazione relativi al decorso di tempo in esame, deve considerarsi che il ricorrente ha subito un danno di €

Copia con omissis per revisione - non originale firmato

650,00, somma a cui va condannato al pagamento il Ministero resistente, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.

Tale pregiudizio immediato deve sommarsi al danno ulteriore rappresentato dalla perdita di punteggio per il decorso di tempo in questione.

Riguardo alla parte della domanda relativa alla presunta perdita di chance, è da sottolineare quanto affermato dalla Cassazione.

Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 5231/2022), la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (sentenza n. 19604/2016) ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sentenza n. 24295/2016).

Proprio l'applicazione al caso di specie di tali regole di diritto, enunciate dalla Cassazione, conduce al rigetto di questa parte della domanda.

Il ricorrente si è limitato genericamente ad affermare che "*Il mancato riconoscimento del servizio per il periodo* [redacted] – [redacted] *ha infatti impedito al ricorrente di conseguire un punteggio aggiuntivo utile per le successive procedure di aggiornamento delle graduatorie, riducendo in modo significativo le sue possibilità di ottenere incarichi negli anni scolastici successivi*".

In realtà, il ricorrente ha allegato tale presupposto senza fornire alcun altro elemento probatorio utile ai fini della configurazione della perdita di chance invocata ed allo scopo poter eventualmente quantificare il danno.

Copia con omissis per revisione - non originale firmato

Infatti, non vi è stata allegazione e prova, anche se in modo solo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita abbia impedito la concreta realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato.

Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.

L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite, restando a carico del Ministero convenuto i residui due terzi.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di [redacted] di € 650,00, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;

b) ordina all'Amministrazione resistente alla rettifica della posizione del ricorrente nelle graduatorie di riferimento, tenendo conto del punteggio spettante per il periodo dalla data dell'assegnazione dell'incarico di Assistente Tecnico sulla classe [redacted] all'aspirante [redacted] per l'anno scolastico [redacted] presso il Liceo "[redacted]" di [redacted] fino al [redacted];

c) rigetta la restante parte della domanda;

d) compensa un terzo delle spese di lite e condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento in favore della controparte dei residui due terzi, liquidati in tale misura ridotta in € 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie come per legge, con attribuzione.

Nocera Inferiore, data del deposito

Il Giudice del lavoro

Dott. [redacted]

Copia con omissis per revisione - non originale firmato

Copia con omissis per revisione - non originale firmato